

ALLEGATO A

CRITERI PER LA GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO A FAVORE DEGLI EMIGRATI (L.R. 23/2003 ART. 6)

E' istituito, presso l'Area Politiche migratorie, programmi comunitari e F.S.E. della Direzione regionale Politiche sociali e Famiglia, il Registro regionale delle Associazioni che operano a favore degli emigrati, di seguito denominato Registro.

Il Registro è disciplinato dall'art. 6 della legge regionale 31 luglio 2003 che al comma 2, stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione al Registro e, al comma 3, le modalità per la presentazione della relativa domanda.

Il comma 4, invece, prevede che possano richiedere l'iscrizione al Registro le Federazioni di Associazioni di emigrati laziali iscritte, le Confederazioni delle Federazioni iscritte, con il limite di iscrizione di una sola Federazione per Stato unitario o Stato regionale o Stato membro di Stato federale ed una sola Confederazione per Stato federale, con il ruolo di coordinamento rispettivamente delle attività delle singole Associazioni e delle attività delle Federazioni nonché le Associazioni nazionali.

I requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione degli organismi associativi di cui al comma 4 sono stati definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 605/05.

All'iscrizione al Registro si procede con atto dirigenziale, da notificare all'organismo associativo richiedente.

Verifica dei requisiti

Al fine di verificare la conformità dei requisiti necessari all'iscrizione, stabiliti dalla L.R. 23/2003 anche per gli organismi associativi già iscritti, prima dell'entrata in vigore della L.R. 23/2003, all'Albo regionale previsto dall'art. 11 della L.R. 68/1991, la struttura competente alla tenuta del registro provvederà, ad integrazione della documentazione già prodotta e agli atti della struttura medesima, a riscontrare che dallo Statuto di ciascuna associazione si evinca il sussistere dei requisiti di legge:

- a) l'assenza dei fini di lucro;
- b) la democraticità dell'organizzazione;
- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- d) la previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché dei loro diritti ed obblighi;
- e) obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità per la sua approvazione.

In mancanza di uno o più dei suddetti requisiti, la struttura competente provvederà a richiedere all'Associazione interessata integrazione dello Statuto.

Revisione periodica e aggiornamento del Registro

Ai fini della revisione periodica del registro, si definiscono i seguenti criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e per l'aggiornamento dei dati.

La prima revisione del registro viene operata dalla competente struttura regionale entro il termine del 30 novembre 2010, sulla base della documentazione agli atti nonché richiedendo, con specifica comunicazione, all'organismo interessato eventuali chiarimenti, aggiornamenti, integrazioni.

Le successive revisioni verranno effettuate con cadenza biennale.

A tal fine, le Associazioni che operano a favore degli emigrati, le Federazioni, le Confederazioni, le Associazioni nazionali iscritte al registro regionale, ogni biennio, entro il termine perentorio del 30 novembre, debbono presentare alla Regione Lazio, Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia – Area Politiche Migratorie, programmi comunitari e F.S.E., competente alla tenuta del Registro:

- a) la dichiarazione del Presidente attestante il persistere dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione e risultanti dallo Statuto;
- b) la dichiarazione del Presidente di conferma, o di aggiornamento, dell'elenco dei soci aderenti con le generalità complete, vistato dall'autorità consolare o da autorità dello Stato straniero, con l'attestazione che nell'elenco siano compresi solo soci di maggiore età;
- c) l'elenco aggiornato dei titolari delle cariche sociali, con il relativo verbale di rinnovo delle cariche effettuato dall'organo deputato, come risultante dallo Statuto;
- d) i verbali delle ultime tre assemblee degli associati, da cui si evinca il regolare sviluppo periodico dell'attività assembleare e associativa;
- e) il programma biennale delle attività svolte in favore degli emigrati laziali;
- f) la dichiarazione del Presidente attestante l'ubicazione della sede sociale per lo svolgimento dell'attività in favore degli emigrati, nonché eventuali variazioni della stessa, con la specifica indicazione che non coincide con quella privata del Presidente, del titolare di una carica associativa o dei singoli soci;
- g) la dichiarazione del Presidente di conformità alle norme di diritto vigenti nel Paese ospitante in materia di associazionismo.

Le dichiarazioni suindicate devono essere rimesse alla struttura regionale presso cui è costituito il registro, debitamente firmate dal Presidente dell'organismo associativo ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La cancellazione dal registro è effettuata mediante atto dirigenziale motivato, debitamente notificato agli organismi interessati, avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Si procede alla cancellazione:

- su richiesta della stessa Associazione, Federazione, Confederazione o Associazione nazionale iscritta al registro;
- per il venir meno dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 6 della L.R. n. 23/2003 e dalla D.G.R. n. 605/05 per l'iscrizione al registro regionale e per gli eventuali mancati adempimenti connessi alla iscrizione stessa;
- per la mancata presentazione, secondo le modalità sopra esposte e nel termine stabilito del 30 novembre, ogni due anni, della documentazione necessaria per la revisione periodica del Registro e l'aggiornamento dei relativi dati.